



Care Colleghe e cari Colleghi,

L'Assemblea Nazionale dei Delegati ENPAV convocata il 13 giugno presso la sede dell'Ente a Roma ha deliberato le modifiche regolamentari relative all'annunciato progetto di riforma dell'ENPAV.

Questa riforma si è resa necessaria per garantire l'adeguatezza delle pensioni e la sostenibilità del nostro Ente previdenziale negli anni a venire secondo le richieste dei Ministeri vigilanti che, imponendo la proiezione dei dati del Bilancio tecnico su un orizzonte temporale minimo di 30-50 anni contro i 15 anni previsti in precedenza, intendono garantire la solidarietà previdenziale alle future generazioni.

Per raggiungere questo obiettivo si è dovuto impostare tempestivamente una riforma di ampio respiro distribuendo con coerenza i nuovi oneri tra tutti gli iscritti ed introducendo con gradualità l'entrata in vigore delle modifiche più incisive.

I punti essenziali della riforma sono:

- introduzione di una nuova pensione unica "flessibile" che consentirà di andare in pensione con un'età compresa tra i 60 e i 68 anni ed un'anzianità contributiva di almeno 35 anni con la possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale. La pensione verrà erogata al 100% o al compimento di 68 anni di età o al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni mentre coefficienti di neutralizzazione regoleranno l'ingresso in pensione per le altre fasce di età e di anzianità contributiva. Si è voluto così tenere conto anche delle esigenze di professionisti che, svolgendo lavori più usuranti di altri, potranno scegliere di andare anticipatamente in pensione continuando ad esercitare l'attività professionale con minor impegno fisico.
- riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre, rimodulazione delle percentuali di rendimento e innalzamento del reddito annuo pensionabile dagli attuali 36.700,00 euro a 60.600,00 euro
- il reddito minimo convenzionale viene "agganciato" al reddito corrispondente per l'anno 2009 pari ad euro 13.900,00 e verrà rivalutato annualmente in base all'inflazione. Tale reddito oltre che per il calcolo della pensione verrà utilizzato per la determinazione della misura minima del contributo soggettivo.
- il contributo soggettivo subirà un aumento graduale dello 0,5% articolato in 16 anni che porterà progressivamente l'aliquota del contributo soggettivo dal 10% attuale al 18%. La determinazione della misura minima del contributo integrativo non sarà più correlata al contributo soggettivo minimo ma si limiterà alla rivalutazione calcolata in base alla sola inflazione.
- cambia anche la normativa vigente di agevolazione contributiva per i giovani neoiscritti per i quali è prevista l'esenzione della contribuzione minima per il primo anno di iscrizione, il pagamento nella misura del 33% per il secondo e del 50% per il terzo e quarto anno. All'iscritto verrà concessa la facoltà di riscattare il primo anno affinché possa essere utile non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ma anche per la determinazione dell'importo dell'assegno pensionistico.

Le disposizioni della riforma approvata dall'assemblea dei Delegati avranno effetto dal 1/1/2010 in subordine all'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Il Vostro Delegato Provinciale

Dino Cesare Lafiandra

Aggiornamenti

DECRETO

26 novembre 2009

Percorsi formativi per i proprietari dei cani. (10A00556) *(GU n. 19 del 25-1-2010)*

Art. 1

1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, di seguito denominata «Ordinanza», sono organizzati sulla base dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza, i comuni congiuntamente con le Aziende sanitarie locali per l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

3. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre è ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale